TI_GERICHTE 17.2001.74 vom 5. August 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-08-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2001.74

FR: TI_GERICHTE 17.2001.74 du 5 août 2002

IT: TI_GERICHTE 17.2001.74 del 5 agosto 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

La Corte di assise ha maturato il convincimento che l'accusato fosse ebbro allorché alle ore 20.30 circa del 27 luglio 2001 si era messo al volante per raggiungere il distributore _____ e via _____ fondandosi anzitutto sul responso dell'analisi del sangue, attestante la presenza di un tasso alcolemico compreso tra 1.71 e 1.89 g ‰ (recte: 2.10 ‰) al momento critico. Pur rilevando che il calcolo a ritroso effettuato dal Laboratorio _____ considera erroneamente le ore 21.20 come momento in cui il soggetto ha cessato di bere e che andrebbero pure considerate – nell'ipotesi più favorevole al prevenuto – le tre birre ingerite tra le 20.30 e le 21.00, ossia quando questi non si trovava alla guida, il primo giudice ha nondimeno ritenuto tali circostanze ininfluenti Ha infatti stabilito che anticipare il momento in cui il ricorrente ha cessato di bere non è di giovamento, per l'evidente motivo che ciò prolunga in misura corrispondente il tasso di tempo durante il quale il suo organismo aveva già iniziato a smaltire l'alcol ingerito, con il risultato – caso mai – di dovere concludere che il tasso alcolemico al momento in cui il prevenuto ha guidato era in realtà maggiore rispetto alle risultanze di cui ai punti 4 e 5 dell'analisi di laboratorio (sentenza, pag. 4–5). Riferendosi alle tre birre che il ricorrente ha preteso di avere ingerito quando non era più alla guida, il giudice di merito ha puntualizzato che anche volendo dedurre questo quantitativo di alcol nella misura in cui dovesse ritenersi che l'organismo dell'accusato l'aveva già assorbito al momento del prelievo del sangue, occorrerebbe comunque aggiungere lo smaltimento intervenuto tra le ore 20–30 e le 22.30 dell'alcol precedentemente ingerito; partendo da un tasso elevato come quello minimo di 1.71 g ‰ riscontrato alle ore 22.30, ha soggiunto il presidente della Corte di assise, il risultato riportato alle ore 20.30 è in ogni modo compromettente, perché corrisponde, sia come sia, a un alcolemia superiore a quella consentita, nell'ordine di almeno 1.2–1.5‰, non potendosi ragionevolmente ammettere che la successiva ingestione del contenuto di tre bottigliette di birra (max 1 litro) avrebbe da sola fatto lievitare il tasso alcolico dal massimo consentito dello 0.8 ‰. D'altro canto, sempre secondo il primo giudice, tale convincimento risulta confortato anche dal test etanografico (1.45 ‰) effettuato alle 21.00, momento in cui l'organismo nemmeno aveva iniziato a smaltire in modo significante l'alcol che l'accusato ha affermato di avere sorbito proprio tra le 20.30 e le 21.00, sicché tale misurazione appare fedefacente del tenore di alcol presente nel sangue del soggetto al momento critico (sentenza, pag. 5).

E. 3

Il ricorrente dissente dalla conclusione di prima sede, facendo di nuovo valere che nell'allestire il proprio referto, il Laboratorio _____ ha erroneamente considerato le 21.20 come ora in cui egli ha cessato di bere e pretendendo che tale dato non può essere corretto. Egli non si confronta però con le considerazioni che, come visto, hanno spinto il primo giudice a ritenere che da tale svista il soggetto non soltanto non ha patito pregiudizio, ma ha perfino tratto un vantaggio per quanto riguarda l'accertamento delle condizioni in cui si trovava al momento critico, ossia quando ancora stava circolando alla guida del suo veicolo. Formulato senza sostanziare arbitrio di sorta, il gravame sfugge a un esame di merito e va perciò dichiarato inammissibile. Assevera inoltre il ricorrente che la perizia e, quindi, anche la sentenza impugnata contengono un secondo dato errato, ossia stabiliscono che l'ora del momento critico risale alle ore 21.30 e non alle 20.30 come ritenuto dalla stessa Corte di assise. La critica non è destinata a miglior successo. Quanto sostenuto nel ricorso è vero, nel senso che, effettivamente, il referto indica le ore 21.30 come momento critico, benché il ricorrente aveva cessato di guidare alle 20.30 circa. Spettava però a questo punto all'accusato spiegare perché tale puntualizzazione renderebbe la sentenza di assise arbitraria, ossia manifestamente insostenibile, anche nel suo risultato (DTF 125 II 120 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a) alla luce della valutazione complessiva degli indizi raccolti e, in particolare, delle considerazioni espresse dal primo giudice sia sull'irrilevanza dell'errata indicazione dell'orario in cui l'accusato avrebbe cessato di bere (che mutatis mutandis devono valere anche per quanto riguarda la constatazione che il momento critico non era quello indicato nel referto), sia sulla rilevanza dell'esito del test etanografico, tenuto anche conto delle tre birre che il ricorrente ha preteso di avere sorbito dopo avere parcheggiato la propria automobile. Egli non si è però spinto sino a tanto. Ancora un volta l'ammissibilità del ricorso non è data.

E. 4

Per dimostrare il preteso arbitrio in cui la prima Corte sarebbe caduta, nel punto

E. 4.3

del ricorso il ricorrete si propone di determinare il tasso alcolico presente nel suo sangue al momento critico. Il prolisso esposto che ne segue, con il quale il ricorrente si limita per lo più a contrapporre al primo giudice una propria versione dei fatti, una propria valutazione delle prove, proponendosi finanche di fungere da perito, è però di chiara connotazione appellatoria, ciò che non è consentito in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Il gravame non è perciò ammissibile nemmeno al riguardo.

E. 5

Il ricorrente insorge infine contro la commisurazione della pena. Riferendosi alla condanna a 20 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente), egli rimprovera al primo giudice di avergli irrogato la medesima pena privativa della libertà proposta dal Procuratore pubblico nel decreto di accusa, nonostante che egli, per finire, abbia riscontrato un tasso alcolico (1.2–1.5 g ‰) più contenuto rispetto a quello stabilito in sede predibattimentale e riportato nello stesso decreto di accusa. L'argomento non è decisivo, poiché il giudice del merito non è vincolato alla proposta di pena formulata dal Procuratore pubblico. Incombeva perciò al ricorrente confutare le ragioni che hanno spinto il primo giudice a confermare la proposta di pena avanzata dalla pubblica accusa. Egli non ha però soddisfatto tale esigenza, ossia ha completamente sorvolato le considerazioni che secondo la prima Corte osterebbero a un giudizio più clemente: gravità dell'infrazione commessa, inconsistenza delle giustificazioni

addotte al riguardo, atteggiamento volto alla totale negazione dell'errore commesso e precedenti amministrativi in materia di circolazione (sentenza, pag. 6). Carente di motivazione il ricorso è pertanto ancora una volta destinato a un giudizio di inammissibilità. Il ricorrente si duole anche dell'entità della multa inflittagli (fr. 700.–), contestando che la stessa sia adeguata alle sue modeste condizioni finanziarie. A ben vedere la decisione impugnata suscita invero qualche perplessità. Nel quantificare in fr. 700.– la multa a carico del prevenuto, il presidente della Corte di assise ha sì ricordato la non agiata condizione economica del soggetto, ma non ha fornito utili ragguagli (nemmeno a pag. 2) che consentono di determinarsi sulle reali condizioni economiche della persona in causa (art. 48 cpv. 2 CP). L'argomento non ha però da essere vagliato oltre, ove si consideri che al primo giudice lo stesso ricorrente aveva chiesto, ancorché in via subordinata, la condanna al pagamento di una multa anziché ad una pena privativa della libertà (sentenza, pag. 2), ciò che fa presumere che egli non versasse in condizioni finanziarie a tal punto precarie, da impedirgli di pagare la somma di fr. 700.–, ossia la multa inflittagli in aggiunta alla pena di 20 giorni di detenzione (art. 91 cpv. 1 LCstr; art. 50 cpv. 2 CP). Su questo punto il ricorso deve pertanto essere respinto, siccome infondato .

E. 6

Da quanto precede discende che nella misura in cui è ammissibile il ricorso è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguano la soccombenza, ovvero sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, richiamata la LTG pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.– b) spese fr. 100.– fr. 700.– sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: – _____; – lic.iur. _____; – Procuratore pubblico avv. _____; – Presidente della Corte delle Assise correzionali di Mendrisio; – Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne; – Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario Mezzi di ricorso: Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.